



# COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO (Provincia di Crotona )

2. Settore Finanziario e Tributi  
Servizio Tributi ed Entrate - Impegni e Mandati

PROPOSTA DI GIUNTA N. 26 DEL 18/02/2026

Proponente: PAGLIUSO ANTONIA LIBERA Funzione: Assessore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026**

## IL PROPONENTE

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni ... e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;*
- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ...”;*

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali”;

**CONSIDERATO** che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.*”;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

**CONSIDERATI**, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare;

**RITENUTO** necessario procedere per l’anno 2026 alla conferma delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all’**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- **Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2026.

#### **CONSIDERATE:**

- La Risoluzione n. 6 del 28.07.2021 del Dipartimento delle Finanze, avente ad oggetto *“Canone Unico di cui ai commi 837 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (LB 2020) – Criteri per l’applicazione della tariffa base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito.*
- La Risoluzione n. 1 del 31.01.2022 del Dipartimento delle Finanze, avente ad oggetto *“Canone Unico di cui all’art. 1 comma 837 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (LB 2020) – Criteri per l’applicazione della tariffa base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito.*

#### **RICHIAMATI** inoltre:

- l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
 Visto lo Statuto comunale

## **PROPONE DI DELIBERARE**

1. la conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale istituito ai sensi della Legge 160/2019 per l'anno 2026.
2. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di confermare per l'anno 2026, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che, in virtù del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali", di cui alla D.C. n. 10 del 08 aprile 2021 i termini di pagamento sono quelli indicati all'art. 16 "Pagamento del canone" dello stesso e precisamente:  
*"...2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.550,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.*  
*3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.*  
*4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro".*
4. di dare mandato al Servizio Finanziario e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Deliberazione di approvazione della presente deliberazione di approvazione della presente proposta;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
6. e inoltre, propone, stante l'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, di dichiarare la Deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs. 18.8.2000, n.267.

PAGLIUSO ANTONIA LIBERA

IL PROPONENTE